

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 17

(Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto e dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico)(1)(2)(14)

1. L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, di seguito denominato Ufficio unico, è istituito, ai sensi dell' articolo 12, comma 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), presso la Regione.

(16)

2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.

(3)(4)(10)

3. Nell'ambito della direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo verbale, delle procedure disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Ufficio opera secondo la disciplina di cui all' articolo 55 bis del decreto legislativo 165/2001, in quanto applicabile.

(5)(9)(11)(15)

3 bis.

(ABROGATO)

(6)(17)

3 ter.

(ABROGATO)

(7)(12)(18)

3 quater.

(ABROGATO)

(8)(13)(19)

Note:

1 L'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto è operativo dall'1 marzo 2017, come disposto dall'art. 56, c. 10, L.R. 18/2016.

2 La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 19, comma 2, lettera d), L. R. 9/2017

4 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017

5 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 2, L. R. 37/2017

6 Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

7 Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

8 Comma 3 quater aggiunto da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018

9 Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 4, lettera a), L. R. 20/2018

10 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 26/2018

11 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 26/2018

- 12** Lettera b) del comma 3 ter sostituita da art. 3, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 26/2018
- 13** Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 1, lettera j), numero 4), L. R. 26/2018
- 14** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 107, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
- 15** Parole sostituite al comma 3 da art. 107, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
- 16** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 9/2020
- 17** Comma 3 bis abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
- 18** Comma 3 ter abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022
- 19** Comma 3 quater abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022